

Nuova Gandiplast S.r.l.
Codice Etico

DELIBERA CDA NUOVA GANDIPLAST SRL DEL 18 APRILE 2019

INDICE

1. LA SOCIETA'	3
2. PRINCIPI GENERALI	3
2.1. Destinatari ed ambito di applicazione	3
2.2. Rispetto delle leggi e dei valori.....	4
2.3. Obblighi	4
2.4. Impegni della Società	5
2.5. Strutture di riferimento, attuazione, controllo ed aggiornamento.....	5
3. RAPPORTI INTERNI	6
3.1. Risorse umane.....	7
3.2. Molestie sul luogo di lavoro	7
3.3. Divieto di fumo e di uso di sostanze alcoliche e stupefacenti	7
3.4. Diffusione delle politiche del personale.....	8
3.5. Gestione delle informazioni	8
3.6. Utilizzo dei beni aziendali.....	8
4. RAPPORTI ESTERNI	9
4.1. Rapporti con i clienti.....	9
4.2. Rapporti con fornitori.....	9
4.3. Rapporti con la Pubblica Amministrazione	10
4.4. Rapporti con organizzazioni politiche e sindacali.....	10
4.5. Divieto di regalie e promesse di favori	11
5. TRASPARENZA NELLA CONTABILITA' E CONTROLLI INTERNI.....	11
6. PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO E AUTORICICLAGGIO	12
7. TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA.....	12
8. TUTELA DELL'AMBIENTE	13
9. EFFICACIA DEL CODICE E CONSEGUENZE DELLA SUA VIOLAZIONE.....	14
9.1. Diffusione	15
9.2. Formazione	15
9.3 Sanzioni	15

1. LA SOCIETA'

Nuova Gandiplast S.r.l. (di seguito Nuova Gandiplast o la Società) viene fondata nel 1982, ed è tra le prime Imprese in Europa ad adottare tecniche efficaci per il recupero meccanico del polietilene di scarto. Le materie prime vengono attentamente selezionate e sono immesse nel ciclo produttivo soltanto in seguito ad approfonditi controlli, in questo modo la Società è in grado di offrire un prodotto sicuro per l'ambiente e di elevata qualità.

Il risultato di questo processo porta alla trasformazione dei rifiuti plastici in materia prima seconda e, quindi, in prodotto finito che, ad oggi, è costituito da sacchi e sacchetti di varie forme e colori per la raccolta differenziata di rifiuti urbani.

I prodotti della Nuova Gandiplast vengono commercializzati in Italia, Francia, Germania, Inghilterra, Svizzera, Croazia ed Austria.

2. PRINCIPI GENERALI

La Società ha adottato il presente Codice Etico con l'intento di comunicare a dipendenti e collaboratori, affinché li rispettino, l'insieme dei valori e delle regole di condotta cui la Società si riferisce costantemente nell'esercizio delle sue attività imprenditoriali, a presidio della sua reputazione sul mercato di riferimento.

La Società è consapevole che la creazione e diffusione dei valori d'impresa non possa essere disgiunta da un effettivo rispetto di principi fondamentali quali la correttezza professionale, l'integrità personale, l'effettiva tutela della salute nell'ambiente di lavoro, nonché la trasparente competizione sul mercato da parte di tutti i soggetti che vi operano.

Tale Codice Etico rappresenta, pertanto, una conferma delle regole e dei principi guida della Società, che intende con ciò rafforzare il clima di fiducia e di positiva collaborazione con tutti coloro che, a vario titolo, sono interessati al comune sviluppo e diffusione dei valori aziendali.

Il presente Codice Etico è conforme alle Linee Guida di Confindustria ed è parte integrante del Modello di Gestione ed Organizzazione adottato da Nuova Gandiplast con delibera del 18/04/2019.

2.1. Destinatari ed ambito di applicazione

Le norme del Codice si applicano, senza alcuna eccezione, a dipendenti, dirigenti, amministratori della Nuova Gandiplast, e a tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, vi instaurano, a qualsiasi titolo, rapporti e relazioni di collaborazione o operano nell'interesse della Società. Tali soggetti verranno di seguito indicati come "Destinatari".

Il perimetro di applicazione del Codice include tutte le attività della Società: per alcune sono applicabili solo i principi generali, in quanto valori di riferimento della vita aziendale nel suo complesso; per altre, qui enunciate nei capitoli a seguire e dettagliate nel documento di Mappatura dei rischi, valgono sia i principi generali che i principi specifici.

Il Codice, pur considerando le differenze sotto il profilo normativo, economico, sociale e culturale, si applica anche alle attività svolte eventualmente dall'azienda e dai suoi dipendenti all'estero.

Ciascun Destinatario è tenuto a conoscere il Codice e, in rapporto alle proprie mansioni e responsabilità, a contribuire attivamente alla sua attuazione.

Nuova Gandiplast si impegna a promuovere la diffusione e la conoscenza del Codice.

I Destinatari delle disposizioni del presente Codice, nel già dovuto rispetto della Legge e delle normative vigenti, adegueranno le proprie azioni e i propri comportamenti ai principi ed agli impegni previsti dal Codice.

2.2. Rispetto delle leggi e dei valori

Per i destinatari del presente Codice Etico sarà, in primo luogo, imprescindibile il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in tutti gli ambiti nei quali la Società opera.

Alcuna violazione di legge potrà essere giustificata o tollerata all'interno di Nuova Gandiplast, neanche se sorretta da un erroneo convincimento di perseguire il bene sociale.

Per questo, il personale deve essere messo a conoscenza di quali siano le leggi applicabili alle proprie funzioni e alle attività svolte, dei comportamenti da tenere caso per caso, nonché delle conseguenze legate alla loro mancata osservanza.

I dipendenti, in particolare, devono adempiere a tutti i doveri derivanti dal contratto di lavoro con diligenza e secondo buona fede, e rispettare tutte le regole aziendali di propria pertinenza, tra cui sono da ritenersi ricomprese le norme del presente Codice Etico, parte integrante delle obbligazioni contrattuali.

Principi ispiratori e, per questo, valori etici di riferimento nell'attività della Società sono: l'onestà, la professionalità, la responsabilità, l'integrità, la riservatezza, la trasparenza, la correttezza e la buona fede, e tutti gli altri affermati di seguito nel presente Codice.

Nuova Gandiplast persegue un rapporto di fiducia e lealtà reciproca con ciascuno dei destinatari, promuovendo, al contempo, la collaborazione tra colleghi e investendo sulla valorizzazione delle risorse umane.

La Società, altresì, non instaurerà o, comunque proseguirà nessun rapporto con tutti i soggetti esterni (consulenti, fornitori, clienti, etc.) che non intendano garantire il rispetto delle medesime regole.

2.3. Obblighi

I Destinatari hanno l'obbligo di:

- astenersi da comportamenti contrari alle norme e ai principi su esposti ed esigerne il rispetto;
- rivolgersi ai propri superiori o alle funzioni a ciò deputate in caso di necessità di chiarimenti sulle modalità di applicazione degli stessi;
- riferire tempestivamente, ai superiori o alle funzioni a ciò deputate, qualsiasi notizia, di diretta rilevazione o riportata da altri, in merito a possibili violazioni delle norme del Codice, così come qualsiasi richiesta di violare le norme che sia stata loro rivolta;
- collaborare con le strutture a ciò deputate a verificare le possibili violazioni;
- collaborare affinché i canali di *whistleblowing* possano operare nel rispetto della riservatezza del segnalante in buona fede, astenendosi da qualunque conseguenza ritorsiva o discriminatoria nei suoi confronti.

2.4. Impegni della Società

Nuova Gandiplast assicura un adeguato programma di formazione e sensibilizzazione continua sui temi attinenti al Codice Etico.

La Società, inoltre, assicura:

- la massima diffusione del Codice presso i Destinatari e presso coloro che entrano in rapporto con l'azienda;
- l'approfondimento e l'aggiornamento del Codice;
- la messa a disposizione di adeguati strumenti conoscitivi circa l'interpretazione e l'attuazione delle norme contenute nel Codice;
- lo svolgimento di verifiche in ordine alle notizie di violazione delle norme del Codice;
- la valutazione dei fatti e la conseguente attuazione, in caso di accertata violazione, delle misure sanzionatorie previste;
- che nessuno possa subire conseguenze di qualunque genere per aver fornito notizie di possibili violazioni del Codice o delle norme ivi richiamate.

Le segnalazioni sono trattate con tutte le cautele del caso a tutela del segnalante.

2.5. Strutture di riferimento, attuazione, controllo ed aggiornamento

Nuova Gandiplast si impegna, anche attraverso l'individuazione di idonee strutture, organismi o funzioni, nel rispetto della normativa vigente, a:

- fissare criteri e procedure intesi a ridurre il rischio di violazione del Codice;
- promuovere l'emanazione di linee guida e di procedure operative partecipando con le unità competenti alla loro definizione;
- predisporre programmi di comunicazione e di formazione dei Destinatari finalizzati alla migliore conoscenza degli obiettivi del Codice;
- promuovere la conoscenza del Codice all'interno e all'esterno della Società e la sua osservanza;

- informare le strutture competenti dei risultati delle verifiche rilevanti per l'assunzione delle misure opportune.

Il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Codice è affidato all'Organismo di Vigilanza (OdV).

L'OdV opera con imparzialità, autorità, continuità, professionalità, autonomia, e suggerisce eventuali aggiornamenti del Codice, anche sulla base delle segnalazioni delle parti interessate.

L'Organismo di Vigilanza costituisce il punto di confluenza delle informazioni sul funzionamento del Modello 231, raccolte direttamente attraverso l'attività ispettiva o ricevute attraverso le segnalazioni. L'analisi delle informazioni e la valutazione delle risultanze portano alla richiesta di azioni correttive ai responsabili dell'area di pertinenza della problematica riscontrata. L'azione correttiva può anche richiedere un provvedimento sanzionatorio per l'infrazione delle disposizioni aziendali, da adottarsi secondo il sistema sanzionatorio attuato dalla Società. L'attività dell'OdV è periodicamente relazionata al C.d.A.

L'OdV adotta un proprio regolamento che fissa le modalità di funzionamento dell'organo.

Come si vedrà nel prosieguo, la Società provvederà ad effettuare tutte le verifiche necessarie per individuare possibili violazioni, predisponendo al contempo un efficace sistema di sanzioni.

Il Codice sarà, inoltre, costantemente aggiornato rispetto a mutamenti ed evoluzioni dell'organizzazione o dell'attività aziendale, ovvero a seguito di cambiamenti delle normative di riferimento.

3. RAPPORTI INTERNI

I dipendenti, nel già dovuto rispetto delle norme di legge vigenti e delle regole aziendali, si impegnano a perseguire i propri obiettivi secondo i valori ed i principi espressi nel Codice Etico, e ad adeguarvi le proprie azioni e i propri comportamenti.

Questi devono, perciò, fornire apporti professionali adeguati e agire in modo da tutelare il prestigio e la reputazione di Nuova Gandiplast ed evitare, in ogni modo, il rischio del sorgere, anche solo potenziale, di situazioni di conflitto di interesse o, comunque, di ogni altra circostanza che possa compromettere la capacità di agire in modo imparziale.

Ogni operazione e transazione deve essere correttamente registrata, autorizzata, legittima, coerente, congrua e verificabile.

Tutte le azioni e le operazioni della Società devono avere una registrazione idonea a tracciare il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento. Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che

attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione e siano idonee ad individuare chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.

La Società incoraggia e protegge coloro che, utilizzando i canali di *whistleblowing*, segnalino in buona fede e con adeguato scrupolo condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o violazioni del Modello 231 e del presente Codice. Vieta inoltre ogni comportamento ritorsivo o discriminatorio nei confronti di tali segnalanti e interviene con sanzioni disciplinari contro chi violi le misure a tutela del segnalante nonché contro chi effettui con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate.

3.1. Risorse umane

Nuova Gandiplast, conscia del ruolo delle risorse umane, quale centro dell'attività d'impresa, ed elemento essenziale per garantire non solo l'esistenza della stessa, ma anche il suo sviluppo e, quindi, il suo successo, si impegna a svilupparne ed accrescerne il valore.

La Società, dunque, promuove il valore, le capacità e le competenze di tutti i propri dipendenti e collaboratori, affinché essi possano esprimere il proprio potenziale e la propria professionalità al massimo livello.

Si garantiscono a tutti, senza alcuna discriminazione, pari opportunità di lavoro, in funzione delle sole caratteristiche professionali e delle capacità di rendimento, e, al contempo, un accesso ai ruoli fondato esclusivamente sulla valutazione delle competenze e della capacità del lavoratore.

3.2. Molestie sul luogo di lavoro

La Società si impegna, altresì, a tutelare i propri dipendenti, garantendo loro condizioni di lavoro rispettose della dignità umana e professionale, contrastando qualsiasi tipo di comportamento e condizione discriminatoria o comunque lesiva della persona.

A tal fine, salvaguarda tutti i lavoratori contro qualsiasi forma di molestia sessuale e morale, o, comunque, qualsiasi tipo di condotta discriminatoria o persecutoria lesiva della persona umana.

I destinatari del presente Codice, allo stesso modo, collaborano al mantenimento di un clima di rispetto reciproco della dignità, dell'onore e della reputazione di ciascuno.

I responsabili delle varie funzioni hanno il dovere di favorire la prevenzione delle molestie negli ambiti di lavoro che sovrintendono, e di essere di sostegno per chiunque volesse reagire ad una molestia sessuale o morale subita, fornendo indicazioni e chiarimenti circa le procedure da seguire.

3.3. Divieto di fumo e di uso di sostanze alcoliche e stupefacenti

Al fine di creare e mantenere un ambiente di lavoro rispettoso della sensibilità altrui, la Società vieta ai propri dipendenti di:

- prestare servizio sotto gli effetti di sostanze alcoliche, stupefacenti o di ogni altra sostanza avente il medesimo effetto;
- introdurre in azienda, consumare o cedere sostanze stupefacenti;
- superare i limiti alcolimetrici previsti dal Codice della strada, nel caso di viaggi di servizio.

Impone, altresì, di rispettare e fare rispettare le disposizioni di legge vigenti in materia di divieto di fumo.

3.4. Diffusione delle politiche del personale

Le politiche di gestione del personale sono diffuse presso tutti i dipendenti, attraverso gli strumenti di comunicazione aziendale (documenti organizzativi e comunicazioni dei responsabili).

3.5. Gestione delle informazioni

Nuova Gandiplast assicura la riservatezza – nel rispetto della normativa privacy (GDPR Regolamento Privacy UE 679/2016) – delle informazioni in proprio possesso e si astiene dal ricercare dati riservati, se non nel rispetto della normativa vigente, e salvo espressa autorizzazione.

È vietato a dipendenti, consulenti e collaboratori in genere diffondere le informazioni e i dati acquisiti nello svolgimento delle proprie attività, dovendo rimanere strettamente riservati senza essere diffusi né all'interno né all'esterno dell'azienda.

Il presente obbligo si riferisce, oltre che alle informazioni che riguardano la Società, anche a quelle relative a clienti, fornitori e partner o agli altri soggetti con i quali si intrattengono rapporti commerciali o comunque qualificati.

È fatto, altresì, divieto ai medesimi soggetti di fare un uso improprio o strumentale di informazioni riservate sulla Società in proprio possesso, è altresì vietato l'utilizzo di tali informazioni a proprio vantaggio per scopi non connessi con l'esercizio della propria attività.

Ai dipendenti, non espressamente autorizzati, è vietato conoscere, registrare, trattare e divulgare i dati personali di altri dipendenti o di terzi.

3.6. Utilizzo dei beni aziendali

Ciascun dipendente e collaboratore di Nuova Gandiplast è tenuto alla massima cura nell'utilizzo dei beni aziendali, che devono essere adoperati esclusivamente in occasione e ai fini dello svolgimento dell'attività lavorativa, e ad assicurare la preservazione sia dei beni avuti in affidamento per lo svolgimento delle proprie mansioni, sia del patrimonio complessivo della Società. Nuova Gandiplast considera gli stessi direttamente responsabili dell'utilizzo e della custodia dei beni aziendali.

I locali, le attrezzature e i sistemi informatici aziendali non possono essere utilizzati per scopi e in orari diversi da quelli destinati all'attività lavorativa, se non su esplicita autorizzazione della direzione.

La Società fa, inoltre, assoluto divieto di utilizzo dei beni da parte di terzi o cessione degli stessi a terzi, salvo specifiche disposizioni in tal senso da parte delle funzioni a ciò preposte.

4. RAPPORTI ESTERNI

Nuova Gandiplast nei rapporti esterni si conforma ai principi di lealtà, correttezza, trasparenza, imparzialità ed apertura al mercato.

I destinatari del presente Codice, infatti, devono astenersi dallo svolgere attività che non siano di interesse della Società, evitare ogni tipo di situazione che possa generare un conflitto di interessi, ed avvantaggiarsi personalmente di opportunità di cui sono venuti a conoscenza in occasione dello svolgimento dell'attività lavorativa.

Pratiche di corruzione, di frode, di truffa, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni, dirette o indirette attraverso terzi, di vantaggi personali e di carriera per sé o per altri, sono proibite.

Ai soggetti terzi con cui la Società intrattiene rapporti commerciali o di diversa natura, Nuova Gandiplast garantisce la piena applicazione dei principi contenuti nel presente Codice e ne richiede, reciprocamente, analogo rispetto.

4.1. Rapporti con i clienti

La Società pone come baricentro dei rapporti con i clienti i principi della buona fede contrattuale e della corretta esecuzione delle obbligazioni.

Per questo, il cliente è selezionato dalle funzioni a ciò preposte seguendo scrupolosamente le relative procedure interne adottate.

Nuova Gandiplast ricerca costantemente la massima soddisfazione della clientela, fornendo servizi di alta qualità, nel rispetto delle previsioni contrattuali, e fornendo, altresì, informazioni chiare, veritiere ed esaurienti sui servizi offerti dalla Società nelle comunicazioni pubblicitarie, o di altro genere, e ai clienti che ne facciano richiesta.

La Società, di contro, pretende anche dai propri clienti una condotta che sia rispettosa dei principi contenuti nel Codice Etico, e qualora non lo fosse, ciò può essere considerato come grave inadempimento dei doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, e quindi, al limite, giusta causa di risoluzione.

4.2. Rapporti con fornitori

La scelta dei fornitori deve avvenire nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e libera concorrenza.

A tal fine, Nuova Gandiplast adotta specifiche procedure interne per la selezione e gestione dei rapporti con i fornitori, che prevedono criteri di valutazione obiettivi e imparziali, quali la serietà

professionale, l'affidabilità, la qualità del prodotto o del servizio offerto, il prezzo della fornitura e la ricerca del massimo vantaggio competitivo.

I dipendenti sono tenuti al rispetto delle procedure e all'osservanza dei principi etici del presente Codice, non potendo, dunque, precludere in modo arbitrario il sorgere di rapporti contrattuali con fornitori in possesso dei requisiti ivi stabiliti, o, specularmente, compiere qualsiasi tipo di trattamento preferenziale. Agli stessi è, altresì, fatto divieto di esercitare illecite pressioni o di eseguire qualunque prestazione non prevista contrattualmente sia in termini di contenuto sia in termini di modalità di esecuzione. In ogni caso, cosciente dell'esigenza di tutelare l'insorgere di rapporti commerciali stabili e duraturi, Nuova Gandiplast si riserva il diritto di instaurare rapporti privilegiati con i soggetti che adottino regole e principi che siano in linea e non contrastino con quelli previsti dal presente Codice. Gli stessi criteri si adottano nella scelta di partner commerciali e consulenti.

4.3. Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Ai fini del presente Codice per Pubblica Amministrazione (di seguito anche P.A.) si intendono gli Enti pubblici, gli Enti concessionari di pubblico servizio, le persone fisiche o giuridiche che agiscono in qualità di Pubblico Ufficiale, di incaricato di pubblico servizio, di membro appartenente a un Organo della Unione europea, di funzionario dell'Unione Europea o di funzionario di Stato estero, la magistratura, le autorità di pubblica vigilanza, etc.

La Società si impegna, nei rapporti con la P.A., nel dovuto rispetto dello spirito di collaborazione e non ingerenza nei reciproci ruoli, ad evitare, comportamenti tali da influenzare, direttamente o indirettamente, in modo non corretto la decisione della controparte ed a rappresentare i propri interessi e le proprie posizioni in maniera trasparente e coerente con le politiche aziendali.

A questo fine, tali rapporti sono riservati esclusivamente alle funzioni aziendali a ciò preposte e autorizzate dal vertice aziendale, le quali operano sotto lo stretto controllo e coordinamento di quest'ultimo, e nella rigorosa osservanza delle disposizioni normative e dei regolamenti applicabili.

Tale compito potrà essere affidato anche ad un consulente o un soggetto terzo - cui saranno applicate le stesse regole valide per i dipendenti - purché privo di conflitto di interessi, escludendo chiunque abbia, o abbia recentemente avuto, rapporti organici o di dipendenza con la P.A.

La Società assicura la piena collaborazione con qualunque Pubblico Ufficiale che abbia poteri ispettivi e svolga indagini nei suoi confronti.

4.4. Rapporti con organizzazioni politiche e sindacali

Nuova Gandiplast non contribuisce in alcun modo al finanziamento - diretto o indiretto - di partiti, movimenti, comitati, associazioni politiche e sindacali o qualsiasi altro organismo avente la medesima natura, sia in Italia che all'estero, né singolarmente a loro rappresentanti o candidati.

Le attività di sponsorizzazione e finanziamento possono riguardare unicamente gruppi e attività

dichiaratamente senza fini di lucro e che abbiano attinenza con temi sociali, culturali, artistici, dello sport e dello spettacolo. In ogni caso, la Società si astiene dall'erogare qualsiasi forma di contributo ad enti, associazioni e a qualsiasi organizzazione con cui siano ravvisabili profili di conflitto di interessi.

4.5. Divieto di regalie e promesse di favori

Nei rapporti commerciali - sia con la P.A., che con clienti e fornitori – Nuova Gandiplast non ammette la corrispondenza di alcuna forma di regalia, omaggio o beneficio a funzionari pubblici italiani o esteri, a loro familiari, o a società terze, che ecceda le normali pratiche commerciali o di cortesia, e che sia rivolta ad acquisire un trattamento di favore, o qualsiasi vantaggio per la Società.

In ogni caso l'offerta di regalie - di modico valore - deve essere autorizzata dalla Direzione aziendale e documentata in modo da consentire, in ogni momento, le opportune verifiche.

Allo stesso modo, Nuova Gandiplast vieta che possano essere esaminate, proposte, promesse, opportunità commerciali o di impiego con la Società, che avvantaggino dipendenti della P.A., clienti o fornitori a titolo personale. Allo stesso modo, dirigenti, dipendenti e collaboratori di Nuova Gandiplast non devono accettare alcun omaggio o beneficio che travalichi gli ordinari rapporti di cortesia. Chi riceve regali o benefici al di fuori dei limiti posti del presente Codice Etico è tenuto a darne comunicazione al proprio responsabile o al vertice aziendale, che ne valuterà l'appropriatezza e provvederà a far notificare al mittente la politica della Società in materia.

5. TRASPARENZA NELLA CONTABILITA' E CONTROLLI INTERNI

Nuova Gandiplast si impegna a che tutte le operazioni di gestione siano adeguatamente, tempestivamente e correttamente registrate nella contabilità, con lo scopo di garantire una fedele rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e dell'attività di gestione.

Le scritture contabili devono essere redatte secondo la normativa vigente, con la massima cura e secondo criteri di ragionevolezza e prudenza, al fine di garantirne la massima completezza, chiarezza e veridicità.

Ad ogni registrazione contabile, inoltre, deve essere abbinata e ordinatamente conservata un'adeguata documentazione di supporto, tale da consentire, in ogni momento, l'individuazione del motivo dell'operazione che ha generato la rilevazione contabile e la relativa autorizzazione, contribuendo, inoltre, a ridurre la probabilità di errori interpretativi.

Chiunque venga a conoscenza di possibili omissioni, falsificazioni, lacunosità o irregolarità nella tenuta delle scritture contabili deve darne immediata comunicazione al proprio superiore o alla Direzione aziendale, e prestare la massima collaborazione nello svolgimento delle attività di controllo interno.

L'iniziativa e la responsabilità della definizione del modello di controllo interno, con l'obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure interne, proteggere i beni aziendali, gestire con efficienza le attività e fornire dati contabili e finanziari veritieri e completi, è della Direzione aziendale. La relativa gestione operativa coinvolge ogni livello operativo dai dirigenti ai collaboratori, i quali sono, quindi, responsabili, nell'ambito delle proprie attività, del corretto funzionamento del sistema di controllo interno.

6. PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO e AUTORICICLAGGIO

Le operazioni commerciali e i rapporti con i terzi sono condotti, all'interno della Società, nel pieno rispetto delle normative, nazionali e internazionali, in tema di lotta al riciclaggio e salvaguardia dell'integrità del sistema finanziario, comprese quelle che prescrivono la denuncia di transazioni sospette in denaro contante o di altra natura.

Nuova Gandiplast, infatti, non avvia o prosegue rapporti d'affari con partner, fornitori o terzi che non diano adeguate garanzie di onorabilità e non godano di buona reputazione ovvero che siano stati coinvolti in vicende connesse ad attività di riciclaggio e/o di autoriciclaggio.

Tutte le transazioni finanziarie devono, altresì, trovare adeguata giustificazione nei rapporti contrattuali e devono essere effettuate mediante mezzi di pagamento che ne consentano la tracciabilità.

7. TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA

Nuova Gandiplast opera a tutti i livelli al fine di garantire le migliori condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia.

La Società svolge la propria attività in condizioni tecniche, organizzative ed economiche tali da consentire che sia assicurato un ambiente di lavoro salubre e sicuro anche nella sistemazione dei luoghi di lavoro, nonché nella scelta delle attrezzature di lavoro.

È garantito, inoltre, il costante controllo e aggiornamento delle metodologie di lavoro - alla luce delle migliori tecnologie disponibili - in base ad un'analitica valutazione dei rischi, delle criticità dei processi e delle risorse da proteggere.

La Società investe nell'acquisto di nuove strumentazioni rispettose dei più alti standard di prevenzione e sicurezza e nella costante manutenzione delle attrezzature esistenti.

Nuova Gandiplast si impegna, altresì, a promuovere, diffondere e consolidare tra i propri dipendenti la "cultura della sicurezza", con adeguati programmi di informazione e formazione.

8. TUTELA DELL'AMBIENTE

La Società ha da anni assunto il rispetto dell'ambiente quale aspetto fondamentale della propria missione aziendale. A tal fine, Nuova Gandiplast adotta politiche che siano il più possibile compatibili con la salvaguardia ambientale ed un uso sostenibile delle risorse.

Nuova Gandiplast procede, altresì, ad una continua e attenta valutazione degli impatti ambientali di tutte le attività e fornisce un'adeguata formazione del personale dipendente sui rischi ambientali legati allo svolgimento delle proprie attività.

8.1 Nuova Gandiplast e l'attenzione per il rischio di soffocamento

La Società dedica particolare attenzione alla sicurezza dei consumatori e nello specifico anche all'abbattimento e prevenzione del rischio di soffocamento o dall'utilizzo improprio dei suoi prodotti da soggetti potenzialmente a rischio (neonati, bambini ed animali domestici).

Questo rischio è elevato per neonati e bambini, i quali si ritrovano spesso a giocare con qualsiasi cosa. Il soffocamento, infatti, potrebbe verificarsi nel caso in cui il bambino infili la testa nel sacchetto, in seguito all'esaurimento dell'ossigeno e alla conseguente aderenza del materiale plastico al naso e alla bocca del piccolo, potendo provocare danni neurologici ovvero, nei casi più gravi, la morte.

Tale rischio è applicabile, in misura proporzionata e cautelativa, anche per gli animali domestici, in particolare quelli di piccola taglia.

In Europa, il rischio di soffocamento è preso in considerazione dalla normativa in materia di sicurezza degli imballaggi flessibili in plastica. In questo contesto è stato adottato un documento denominato UNI CEN/TR 16353, che fornisce delle linee guida per ridurre al minimo il rischio di soffocamento dei bambini. Si tratta, peraltro, di un settore in cui NON opera Nuova Gandiplast.

Ciò nonostante, la Società è consapevole dell'astratta riferibilità del rischio di soffocamento anche ai suoi prodotti e per questo motivo si impegna a tenerne conto in fase di progettazione, confezionamento, etichettatura del prodotto e programmazione della produzione, compatibilmente con le specifiche esigenze della clientela e con la destinazione finale dei sacchetti. La sensibilità aziendale sul tema porta ad orientare azioni (preventive e cautelative) rivolte all'applicazione su alcuni prodotti (e loro packaging) di avvertenze specifiche, indicazioni ed istruzioni quale tentativo di sensibilizzazione ed abbattimento del rischio di soffocamento.

In particolare, le caratteristiche tecniche in grado di influire su questo potenziale pericolo sono le seguenti:

- il diametro di apertura del sacchetto;
- la tipologia di chiusura del sacchetto;
- lo spessore del materiale plastico;
- la presenza di eventuali perforazioni.

A ciò si aggiunga che alcuni dei sacchetti di plastica in commercio presentano etichette e/o, pittogrammi, loghi e stampati di avvertenza sul rischio di soffocamento. Questo tipo di avvertenze presentano generalmente il seguente contenuto (o analoghi):

“ATTENZIONE: Per evitare il rischio di soffocamento, tenere lontano dalla portata di neonati e bambini. Non usare in culle, lettini, passeggini o play-pens. Questa busta non è un giocattolo.”

“WARNING: To avoid danger of suffocation, keep this bag away from babies and children. Do not use in cribs, beds, carriages or play-pens. This bag is not a toy.”

La Società ha peraltro constatato che uno specifico obbligo per il produttore di apporre sui sacchetti questo tipo di avvertenza, nel panorama normativo occidentale, esiste soltanto nei seguenti Stati:

- California;
- Massachusetts;
- Rhode Island;
- Virginia;
- New York;
- Chicago.

La Società si impegna comunque a monitorare attentamente gli sviluppi della normativa transnazionale e sovranazionale, al fine di adeguarsi prontamente all’eventuale futuro obbligo di apporre su ogni sacchetto avvertimenti aventi ad oggetto il rischio di soffocamento.

9. EFFICACIA DEL CODICE E CONSEGUENZE DELLA SUA VIOLAZIONE

Il rispetto del Codice Etico nasce dalla condivisione da parte dei suoi destinatari dei principi e dei valori in esso enunciati, più che da un obbligo imposto dalla Società nei confronti dei propri dipendenti.

Si configura, tuttavia, come diritto-dovere della Società quello di vigilare sulla sua osservanza, ponendo in essere tutte le azioni, di prevenzione e controllo, ritenute necessarie a garantirla.

Ogni dipendente potrà segnalare al vertice aziendale o all'OdV, in qualunque momento, anche in forma anonima, qualsiasi violazione del Codice, o qualsiasi richiesta di violazione delle norme che sia stata loro rivolta. La Direzione aziendale o l'OdV valuteranno tempestivamente la segnalazione, assicurando la segretezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge, la tutela dei diritti aziendali o delle persone accusate erroneamente o in malafede.

Eventuali violazioni commesse da un proprio responsabile gerarchico devono essere riportate alla Direzione aziendale.

9.1. Diffusione

Al presente Codice Etico viene data adeguata diffusione, a cura della Direzione aziendale, nei confronti dei suoi Destinatari e, nella misura massima possibile, anche degli interlocutori esterni.

Il Codice verrà diffuso mediante consegna di copia - cartacea e/o informatica - a tutti i dipendenti e collaboratori e attraverso pubblicazione, in apposita sezione, sul sito internet della Società o con ogni altro mezzo atto a garantire la massima diffusione e conoscenza dello stesso.

9.2. Formazione

Allo scopo di assicurare la corretta comprensione del presente Codice, Nuova Gandiplast si adopera per favorire la conoscenza dei principi e delle norme etiche in esso contenuti, attraverso la predisposizione di un piano annuale di formazione. La formazione potrà essere differenziata per i vari soggetti in base al ruolo e alla funzione svolta all'interno della Società. È interesse, e preciso impegno, di Nuova Gandiplast che il presente Codice abbia la più ampia diffusione tra destinatari e soggetti terzi. A questo fine la Società attuerà un programma di formazione ed informazione del personale riguardo il contenuto del Codice stesso e della sua concreta applicazione.

9.3 Sanzioni

La violazione delle norme del Codice Etico costituisce, in primo luogo, inadempimento delle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro o di collaborazione professionale, con ogni conseguenza di legge e di contratto. In questi casi, la Società può applicare, nel rispetto delle norme contrattuali e di legge, gli opportuni provvedimenti disciplinari, tenuto conto della gravità delle violazioni commesse, del coinvolgimento e del grado della colpa del soggetto agente.

La violazione del Codice Etico posta in essere da fornitori, collaboratori e consulenti esterni può essere sanzionata con la risoluzione dei contratti in essere con gli stessi, ferma restando la facoltà della Società di richiedere l'eventuale risarcimento dei danni.